



**“CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI TRE AREE MARINE AFFERENTI AL
PORTO DI LIVORNO”**

CHIARIMENTI alla data del 30 ottobre 2014

- 1) **D. Può il laboratorio partecipare alla gara quale componente di associazione temporanea di imprese?**

R. Il laboratorio può partecipare alla gara quale componente di A.T.I.. Ai fini dell'ammissione dovrà pertanto contribuire al soddisfacimento dei requisiti di cui al Capo 2.2, parte prima, del disciplinare di gara.

- 2) **D. La richiesta di accreditamento del parametro granulometria, può essere considerato valido su matrice suolo/terreno?**

R. Si premette che l'accreditamento del laboratorio che eseguirà gli accertamenti analitici verrà considerato dalla Stazione appaltante ai soli fini della valutazione dell'offerta tecnica. Inoltre, si chiarisce che a garanzia della qualità dei dati risultanti dagli accertamenti analitici, la normativa tecnica di riferimento cogente indica che, nel caso di laboratori privati, è titolo preferenziale il possesso dell'accreditamento secondo la norma UNI/EN/ISO/IEC 17025/2005 per le prove relative alle attività analitiche richieste. Non essendo esplicitamente indicata la matrice sulla quale è richiesto l'accreditamento, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che la presentazione di prove accreditate per la determinazione degli analiti richiesti su matrici differenti dal sedimento marino siano ammissibili come prova di qualità generale della prestazione fornita dal laboratorio, sebbene non potrà che essere maggiormente valorizzato il possesso di accreditamento specifico sulla matrice sedimento marino.

- 3) **D. Con riferimento ai requisiti di cui al Capo 2.2 del Disciplinare di gara, relativamente all'attività analitica, si chiede di chiarire se per lavori analoghi a quelli di gara siano da intendersi analisi solo su sedimenti ovvero analisi anche su altre matrici (acque, terreni, rifiuti).**

R. Ai fini dell'ammissione si chiarisce che nell'ambito delle attività analoghe a quelle di gara debba intendersi anche l'esecuzione di analisi su differenti matrici ambientali rispetto alla matrice sedimento marino, oggetto dell'affidamento.

- 4) **D. Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui al Capo 2.1, punto 2, lett. b, c ed m-ter del Disciplinare di gara, si chiede conferma che la suddetta dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti indicati dal il D.lgs. 163/06 art. 38, c.1 possa essere interamente resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiarando il possesso dei requisiti anche per tutti gli altri soggetti obbligati.**

R. Si conferma che la dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m ter) del D. Lgs. 163/2006, può essere resa singolarmente dai soggetti indicati al Capo 2, punto 1, lettere b), c) e m ter) del Disciplinare di gara, oppure direttamente dal Legale Rappresentante del Concorrente, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità.



- 5) **D. E' prevista l'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici preliminarmente alle attività di indagine?**

R. Si precisa che le attività di bonifica da ordigni bellici non sono da considerarsi un onere a carico del soggetto affidatario.

- 6) **D. Per questa gara è previsto il PASSOE?**

R. La presente procedura non è soggetta all'applicazione dell'AVCPASS in quanto il relativo CIG è stato acquisito in data antecedente al primo luglio 2014.

- 7) **D. Le analisi con spettrometria di massa per i PBC Diossina simili come riportato in tabella 2, pag. 63-64 del CSA devono essere in alta risoluzione? Diversamente è possibile procedere con analisi di bassa risoluzione?**

R. Sulla base delle indicazioni della normativa tecnica cogente, si ritiene che la determinazione del parametro PCB Diossina simile possa essere condotta anche mediante la tecnica di spettrometria di massa a bassa risoluzione.

- 8) **D. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti devono rendere la dichiarazione di cui al punto f.2) del paragrafo 2 della Parte Prima del Disciplinare di gara in carta semplice?**

R. La dichiarazione di cui al punto f.2) del paragrafo 2 della Parte Prima del Disciplinare di gara deve essere resa in carta semplice. Si ricorda che tutte le dichiarazioni richieste dal Bando e dal Disciplinare di gara devono essere rese con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000.

- 9) **D. In caso di A.T.I. con riferimento alla tabella di cui al punto 16) dell'All. A "Domanda si partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto" come deve essere determinata la quota di qualificazione?**

R. La quota di qualificazione è da determinare sulla base dei requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore, relativamente alla prestazione che lo stesso eseguirà. La quota di partecipazione deve, invece, essere stabilita sulla base dell'entità delle attività che verranno eseguite rispetto all'intero oggetto dell'appalto e quindi in ragione dei requisiti che l'operatore intende spendere nell'ambito dell'A.T.I..

- 10) **D. E' possibile subappaltare le analisi di laboratorio entro i limiti di legge?**

R. Se l'operatore economico non intende eseguire in proprio le analisi deve costituirsi in ATI con altro soggetto deputato all'esecuzione delle analisi. Se invece l'operatore economico intende eseguire le analisi solo in parte, può subappaltare la parte restante solo entro i limiti del 30% dell'ammontare dell'appalto, come previsto dalla normativa.